

## SCADENZIARIO FISCALE PER IL MESE DI

**Giugno 2019**

**Approfondimento su:** Lo statuto può essere adeguato anche dopo 24 mesi

*Sab.15 (termine prorogato a Lun.17)*

### **Iva**

#### **Registrazione**

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a €300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

#### **Associazioni sportive dilettantistiche**

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

#### **Fattura cumulativa**

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

#### **Registrazione**

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

**Dom.16** (termine prorogato a Lun. 17)

### **Imposte dirette - Versamento ritenute**

Oggi è il termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

### **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente.

### **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

### **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

### **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

### **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

**Dom.30** (*termine prorogato a Lun. 1 luglio*)

### **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

**Dom.30** (*termine prorogato a Lun. 1 luglio*)

### **Iva**

### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### **Inps**

### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

### **Flusso UniEmens**

Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.

*Notiziario Fitel*

## **Imposte dirette Redditi 2019**

Termine per effettuare il versamento del saldo 2018 e/o del 1° acconto 2019 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, senza l'applicazione della maggiorazione.

Lo statuto può essere adeguato anche dopo 24 mesi

Con la circolare n. 13 del 31/05/2019, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce ulteriori indicazioni in merito agli adeguamenti statutari che gli enti non commerciali devono apportare ai fini dell'inclusione nell'ambito del Terzo settore.

L'art. 101 comma 2 del DLgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) dispone che, fino all'operatività del RUNTS, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri delle ONLUS, delle ODV, delle APS che si adeguano alle disposizioni inderogabili del Codice entro 24 mesi dalla data della sua entrata in vigore.

Entro tale termine, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria al fine di:

- adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili;
- introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

Con la circolare n. 13 citata, il Ministero del Lavoro precisa che il regime c.d. "alleggerito" per adeguare gli statuti è fruibile da ONLUS, ODV e APS, mentre gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore (preesistenti al DLgs. 117/2017, ma non ancora iscritti ai relativi registri), qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore, devono farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze rinforzate, abitualmente impiegate in tali casi), senza beneficiare del regime "alleggerito" previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione.

La circolare precisa anche le conseguenze del mancato adeguamento statutario entro il termine indicato e se questo possa far venir meno l'iscrizione ai registri e, conseguentemente, la possibilità di beneficiare degli effetti che ne derivano.

Per ODV e APS, la conformità degli statuti al DLgs. 117/2017 sarà valutata successivamente al trasferimento al RUNTS delle iscrizioni già presenti nei registri attualmente operativi, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 54 del DLgs. 117/2017.

Qualora dal conseguente procedimento di controllo dovesse scaturire l'esigenza di apportare ulteriori modifiche statutarie, l'adozione delle stesse potrà essere effettuata anche dopo la scadenza di cui all'art. 101 comma 2 del Codice del Terzo settore, ma senza possibilità di fruire del regime "alleggerito" di adeguamento. In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato continuano a essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Le ONLUS, invece, apportano al proprio statuto le modifiche necessarie per adeguarlo al Codice entro il prossimo mese di agosto, subordinando eventualmente, l'efficacia delle stesse alla piena operatività

della riforma del Terzo settore, coincidente con l'autorizzazione comunitaria e l'operatività del RUNTS.

Per gli enti dotati di tale qualifica, le modalità di iscrizione al RUNTS e le conseguenti verifiche circa la regolarità degli statuti alle previsioni del DLgs. 117/2017 dovranno essere definite con un prossimo decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 53 del decreto citato.